



International Information Systems Forensics Association

Statuto

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUITA

ENTE NON COMMERCIALE

ART. 1 – (Denominazione e sede)

1. È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata: Information Systems Forensics Association in breve IISFA con sede nel Comune di Roma in Via Federico Cesi n.72.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Lo scopo primario è promuovere lo studio, la formulazione di metodi e di standard inerenti le attività di Information Forensics, l'istruzione dei suoi membri e di sviluppare e rafforzare le loro capacità professionali in relazione alle attività di Information Forensics.
3. In modo più specifico gli obiettivi del Capitolo sono:
 - a) Favorire le iniziative che possano contribuire allo sviluppo ed all'aumento del livello formativo dei suoi membri nei campi correlati di Information Forensic e cybercrime investigations, costituendo un luogo di libero scambio delle esperienze e di informazioni anche mediante l'istituzione di corsi, seminari, convegni, redazione, traduzione e diffusione di pubblicazioni, nonché collaborazioni con le Università;
 - b) Proporre raccomandazioni in materia di Information Forensics ed intraprendere iniziative nei confronti di aziende ed autorità competenti, con lo scopo di coordinare sul piano nazionale ed internazionale, l'evoluzione delle tecniche e dei metodi di Information Forensics;
 - c) cooperare con altre Associazioni o Fondazioni che abbiano per oggetto attività analoga o affine a quella del Associazione;
 - d) favorire il riconoscimento in Italia della qualificazione professionale di CIFI (Certified International Information Systems Forensics Investigator) promossa dall'IISFA e di tutte le altre certificazioni che l'associazione internazionale IISFA intenderà promuovere;

ART. 3 - (Soci)

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto, i regolamenti interni, il codice etico IISfa e che soddisfano i seguenti requisiti:
 - Professionisti che hanno responsabilità in Information Forensics o Information Security presso settori pubblici o privati o che forniscono servizi di consulenza negli ambiti descritti;
 - Istruttori, avvocati e coloro che appartengono all'autorità giudiziaria che hanno legittimi interessi nell'ambito dell'Information/data security;
 - Professionisti e aziende del settore che forniscono apparecchi e prodotti di sicurezza;
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato.
3. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, di soddisfare i requisiti (allegando il curriculum professionale), di impegnarsi a versare la quota associativa e di accettarne lo statuto e i regolamenti.
4. I soci sono classificati in:
 - ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e disciplinate da eventuale regolamento interno
 - sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
 - istituzionali: sono coloro che appartengono alle forze dell'ordine, all'autorità giudiziaria e agli apparati governativi che versano una quota una tantum, ogni anno devono comunicare la volontà di rimanere associati;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Non hanno diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le sole spese documentate nello svolgimento dell'attività prestata e autorizzate dal consiglio direttivo.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci non autorizzati non possono rilasciare dichiarazioni, interviste, pareri in nome e per conto dell'associazione.
6. I soci hanno il dovere di rispettare il codice etico e i regolamenti approvati.

ART. 5 - (Recesso, decadenza ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio decade dalla qualifica a causa del mancato pagamento della quota associativa entro 1 mese dall'inizio dell'esercizio sociale.
3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e il cui comportamento costituisca grave pregiudizio per il perseguimento degli scopi associativi può essere escluso dall'Associazione. Costituisce giusta causa di esclusione la condotta del socio caratterizzata da dolo e colpa. Il comportamento doloso e con colpa grave consiste nell'arrecare pregiudizio, con coscienza e volontà o con negligenza grave, allo scopo e agli obiettivi di IISFA di cui all'art. 2 del presente Statuto. La violazione del Codice etico costituisce comportamento doloso.
4. Il procedimento di contestazione dell'addebito ha inizio con un esposto al Presidente o ai membri del Consiglio Direttivo, i quali provvedono senza ritardo a riunirsi per le valutazioni del caso in relazione all'adozione del provvedimento di sospensione della qualità di socio per gravi motivi e con effetto immediato. Non sono ammessi esposti anonimi garantendo la riservatezza della segnalazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto entro novanta giorni dall'inizio del procedimento, valutate le ragioni espresse dallo stesso socio interessato ed a conclusione di una indagine sui motivi che giustificano la suddetta esclusione.
Il comportamento caratterizzato da colpa lieve consiste nell'arrecare limitato pregiudizio allo scopo e agli obiettivi di IISFA di cui all'art.2 del presente Statuto. Tale comportamento è oggetto di richiamo formale con provvedimento assunto a maggioranza dal Consiglio Direttivo. In caso di reiterazione del comportamento censurato o di nuovo comportamento connotato da colpa lieve, il socio è oggetto di provvedimento di esclusione dall'Associazione, assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo, valutate le ragioni espresse dallo stesso socio interessato ed a conclusione di una indagine sui motivi che giustificano la suddetta esclusione.
Il socio escluso può presentare appello entro 30 gg all'assemblea, richiedendo la convocazione al Consiglio Direttivo tramite PEC.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci,
 - Consiglio direttivo,
 - Presidente,

- Vicepresidente
 - Segretario
 - Tesoriere
 - Comitato tecnico scientifico
 - Revisori dei Conti qualora nominato.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno, entro il 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante inserimento sul sito www.iisfa.it, oppure mediante apposita comunicazione via email, oppure mediante affissione nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data della convocazione e deve contenere l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea deve:
 - approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approvare l'eventuale regolamento interno;
 - eleggere il Consiglio Direttivo;
 - eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato);
 - deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

1. Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo alla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
3. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è composto da numero minimo di cinque membri fino ad un massimo di sette eletti dall'assemblea tra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 anni e al proprio interno elegge le cariche di

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, nella prima riunione e sono deliberate con voto segreto dei consiglieri a maggioranza.

2. Le elezioni si svolgeranno nel mese di novembre. I risultati saranno annunciati nel successivo mese di dicembre. Resta ferma diversa data decisa dall'Assemblea in riunione plenaria.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni di Consiglio Direttivo sono aperte ai soci delegati a particolari funzioni organizzative e/o gestionali.
5. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Elege al suo interno Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
6. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
7. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.5 del presente Statuto;
 - d) mancata partecipazione alle riunioni e/o inadempimenti rispetto allo svolgimento dei compiti istituzionali, previa valutazione di redistribuzione dei compiti assegnati.
8. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo prosegue carente fino alla scadenza del mandato purché il numero dei consiglieri sia superiore a tre membri. Qualora cessino più della metà dei membri il Consiglio decade interamente, e inizia la procedura di cui al punto 9.
9. Nel caso in cui decada l'intero Consiglio Direttivo, il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

ART. 12 - (Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 - (Vice Presidente)

1. Il Vicepresidente è coadiutore del Presidente nell'assolvimento degli incarichi ad esso attribuiti. In mancanza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Presidente può altresì delegare al Vicepresidente l'assolvimento di altri incarichi.

ART. 14 - (Segretario)

1. Il Segretario cura gli affari legali e contrattuali e li sottopone alla firma del Presidente per l'approvazione e l'esecuzione; tiene il registro degli associati che viene conservato presso la sede dell'Associazione; redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Assicura che tutti i membri dell'Associazione, in regola con le quote associative, ricevano le convocazioni per gli incontri previsti e tutta le altre comunicazioni necessarie alla conduzione dell'associazione. Il Segretario svolge tutte le attività esecutive in conformità con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. In mancanza del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il Segretario sostituisce il Tesoriere in caso di sua impossibilità.

ART. 15 - (Tesoriere)

1. Il Tesoriere cura i rapporti finanziari e li sottopone alla firma del Presidente per l'approvazione ed esecuzione; predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre al Segretario per il controllo e al Consiglio Direttivo rispettivamente per l'esame e per l'approvazione. Il Tesoriere accerta le entrate e ne cura l'incasso mediante Istituto di Credito; dispone le spese autorizzate dal Presidente e controlla che le autorizzazioni siano rilasciate dal Presidente nei limiti previsti dal preventivo e dalle risorse disponibili.

ART. 16 - (Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è costituito da persone nominate dal Consiglio Direttivo. È l'organo propositivo dell'associazione in merito alle attività e alle iniziative che possono essere portate avanti dai membri dell'Associazione stessa. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono scelte tra coloro che occupano ruoli pubblici, rivestono elevate responsabilità nel loro settore o nell' ambiente universitario e accademico in generale. Il Comitato Tecnico Scientifico ogni anno viene confermato "in toto" con voto segreto da parte del Consiglio Direttivo il quale può consolidare o modificare l'elenco con nuovi nominativi. Il voto è a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo

ART. 17 - (Revisore dei Conti – qualora nominato)

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri o tra i soci con comprovata esperienza contabile. In mancanza di risorse umane all'interno dell'Associazione, la nomina è effettuata ricorrendo a professionalità esterne all'Associazione. L'incarico è annuale, senza rinnovo automatico. Il Revisore dei Conti effettua la verifica di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e delle attività del Tesoriere. Presenta una relazione di accompagnamento al bilancio in occasione dell'approvazione annuale. Il Revisore dei Conti svolge i seguenti compiti:
 - a) Conto preventivo: controllo coerenza dell'impiego delle risorse in relazione agli obiettivi dell'Associazione
 - b) Conto consuntivo: parere di regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale ed evidenziazione dei risultati
 - c) Verifica di Cassa

ART. 18 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. contributi di privati,
 - c. eredità, donazioni e legati;
 - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 19 - (Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto,

depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 20 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 21 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente atto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia è competente il Tribunale di Roma.

Resta inteso che prima di intraprendere una azione legale o arbitrale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione nel suo Regolamento.

Firmato in originale